



LA CESSIONE DEL CREDITO IVA

VANTAGGI DELLA CESSIONE DEL CREDITO IVA

Sono principalmente due i vantaggi che derivano dalla cessione del credito IVA:

- > Monetizzare immediatamente l'importo del credito chiesto a rimborso, con indiscutibili positivi effetti sul *cash flow* aziendale;
- > Evitare le lungaggini della procedura di rimborso IVA con l'Amministrazione finanziaria.

CESSIONE DEL CREDITO IVA ANNUALE

La normativa di riferimento (art. 5, comma 4-ter, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70) ha previsto – in un primo momento – la cessione del solo credito IVA annuale. In questo caso, oggetto della cessione è il credito risultante dalla dichiarazione annuale che sia stato chiesto a rimborso. La cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti e, nella specie, dell'importo del credito ceduto.

Il creditore/cedente ha, poi, l'obbligo di notificare, a mezzo ufficiale giudiziario, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta cessione del credito: di tale formalità si occupa solitamente il notaio che ha rogato l'atto o autenticato la scrittura privata.

La procedura relativa alla cessione del credito si articola, dunque, nelle seguenti fasi:

1. presentazione della dichiarazione annuale IVA con richiesta di rimborso;
2. cessione del credito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3. notifica della cessione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, con le modalità sopra indicate;
4. esecuzione del rimborso direttamente da parte dell'Ufficio con ordinativo di pagamento, dopo l'espletamento della procedura di controllo, direttamente a favore del cessionario del credito.



CEDIBILI ANCHE I CREDITI IVA TRIMESTRALI

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto crescita 2019") ha esteso, a decorrere dal 2020, la facoltà di cessione del credito IVA anche al credito IVA trimestrale. Come il credito IVA annuale, anche il credito IVA maturato nel trimestre deve risultare da una richiesta di rimborso. Si rende quindi necessaria la presentazione dell'apposito modello (chiamato "TR"), nel quale devono essere indicati:

- > i dati essenziali della liquidazione IVA di periodo;
- > l'ammontare del credito IVA maturato nel periodo;
- > la causale del rimborso.

Anche per la cessione del credito trimestrale valgono le stesse formalità (atto pubblico o scrittura privata autenticata, notifica all'Agenzia delle Entrate) sopra richiamate per il credito annuale.

L'EVENTUALE GARANZIA

Un aspetto peculiare riguarda l'eventuale garanzia da prestare a copertura del credito IVA chiesto a rimborso: infatti, nonostante la cessione del credito, resta a carico del soggetto che ha ceduto il credito l'obbligo di garantire il credito IVA. Sotto questo profilo, tuttavia, la disciplina IVA ha introdotto un esonero generalizzato dalla presentazione della garanzia, richiesta attualmente solo in pochissime situazioni considerate "di rischio". L'esonero da garanzia si applica:

- > ai crediti IVA fino a 30.000 Euro;
- > ai crediti IVA, superiori a 30.000 Euro, "vistati", vale a dire chiesti a rimborso in una dichiarazione IVA o in un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali (questa dichiarazione è resa mediante la sottoscrizione di un apposito riquadro del modello dichiarativo).

L'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 Euro sussiste solo se il cedente si trova in una delle situazioni "di rischio" previste dalla normativa IVA, come, ad esempio:

- > esercizio di un'attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle imprese start-up innovative;
- > ricezione di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate percentuali;
- > richiesta di rimborso risultante all'atto della cessazione dell'attività.

I NOSTRI SERVIZI

Grazie ad una consolidata esperienza nel settore, possiamo assisterVi sia nella fase di determinazione del credito IVA e predisposizione della richiesta di rimborso del credito IVA, che in quella della sua cessione, agendo anche in qualità di intermediario per individuare il cessionario del credito.

Più nel dettaglio, possiamo fornire i seguenti servizi:

- liquidazione (o determinazione) dell'IVA annuale o infrannuale da chiedere a rimborso;
- individuazione della corretta causale del rimborso e compilazione degli appositi campi previsti per la richiesta di rimborso;
- verifiche, mediante l'utilizzo di esclusivi tool informatici sviluppati da BDO, finalizzate a valutare la correttezza formale della dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito;
- disponibilità a svolgere, su richiesta del titolare del credito IVA e futuro cedente, una due diligence IVA al fine di attestare la certezza e fondatezza del credito, con l'ausilio anche di sistemi digitalizzati in uso presso BDO;
- apposizione del visto di conformità ai fini dell'esonero della prestazione della garanzia, una volta espletati i controlli documentali richiesti dalla normativa di riferimento;
- individuazione del soggetto disponibile a rendersi cessionario del credito;
- assistenza nella fase di cessione del credito, con l'espletamento di tutte le formalità previste e l'assistenza di un notaio di fiducia.

Contatti:

BDO Italia

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

centrostudi@bdo.it

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, e BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, sono membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.

Audit | Advisory | BSO | Tax | Law

www.bdo.it

